

Avv. GIUSEPPE TAMBURELLO
Avv. ALESSANDRO PIZARELLI
VIA VENTIMIGLIA 145 – 95131 CATANIA

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL
LAZIO - ROMA**

RICORSO

dell'avv. **Laguzza Luciano Santo Carmelo**, nato a Catania (CT) il 08/02/1984, residente in Catania, via Adua n. 2/c, c.a.p. 95124, cod. fisc.: LGZLNS84B08C351I, rappresentato e difeso, per procura rilasciata in foglio separato ai sensi dell'art 83 c.p.c., sia congiuntamente, che disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe Tamburello, cod. fisc.: TMBGPP54E06C351B, fax: 095/536292, pec.: tamburello.giuseppe@pec.ordineavvocaticatania.it, ed Alessandro Pizzarelli, cod. fisc.: PZZLSN76R11C351D, pec.: alessandro.pizzarelli@pec.ordineavvocaticatania.it, fax.: 095/536292, presso lo studio dei quali, in Catania, via Mons. Ventimiglia n. 145, è elettivamente domiciliato;

CONTRO

il Ministero della Giustizia; la Presidenza del Consiglio dei Ministri; la Commissione Interministeriale Ripam; il Formez Pa; in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

E NEI CONFRONTI

dei sig.ri **Villani Santo, Ali Valentina, Gullotta Francesca e Leanza Alessia;**

PER L'ANNULLAMENTO,

previa sospensione dell'efficacia: 1) della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, indetto con bando pubblicato sulla G. U. n. 62 del 06/08/2021, ed in particolare della graduatoria relativa al Distretto della Corte d'Appello di Catania, redatta per l'assunzione di n. 331 unità di personale, approvata e pubblicata sul sito dedicato di Formez Pa il 14/01/2022, nella parte in cui colloca il ricorrente al 477° posto, e quindi tra gli idonei, con il punteggio complessivo di 25,65, anziché al 225° posto, e quindi tra i vincitori, con il punteggio complessivo di 28,775, effettivamente spettantegli; 2) del provvedimento a firma del Direttore Generale del ministero della Giustizia del 09/02/2022, con cui si dispone l'assunzione di n. 331 addetti all'ufficio per il processo presso la Corte d'Appello di Catania, come da elenco dei vincitori ad esso allegato, nella parte in cui non ricomprende tra gli addetti da assumere anche il ricorrente, in ragione del punteggio erroneamente attribuitogli in graduatoria rispetto a quello effettivamente spettantegli; 3) dell'elenco dei vincitori della selezione del 06/08/2021 per addetti all'ufficio per il processo presso il Distretto della Corte d'Appello di Catania, allegato al suddetto provvedimento di assunzione del 09/02/2022 a firma del Direttore Generale del

Ministero della Giustizia, sempre per quanto di ragione del ricorrente; 4) degli esiti della prova digitale del ricorrente; 5) dei verbali di valutazione dei titoli, di correzione della prova scritta e di attribuzione dei relativi punteggi; 6) della delibera n. 16 del 2021 della Commissione Ripam di nomina della Commissione esaminatrice; 7) del bando di concorso pubblicato sulla G. U. n. 62 del 06/08/2021, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; 8) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, ivi compresi gli atti di convocazione dei vincitori e di scelta delle sedi, i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio ed ogni altro atto lesivo allo stato non conosciuto;

PER L'ACCERTAMENTO

del diritto del ricorrente all'attribuzione del punteggio aggiuntivo di punti 2,00 per l'ulteriore titolo universitario in ambito disciplinare attinente al profilo messo a concorso (laurea magistrale in giurisprudenza), superiore al titolo richiesto per l'ammissione al concorso (laurea triennale in scienze dei servizi giuridici), nonché del diritto alla eliminazione del punteggio negativo di -0,375/0,75 erroneamente attribuitogli per la domanda n. 3 della prova scritta sostenuta ed all'attribuzione per la stessa domanda del punteggio positivo di 0,75, stante la correttezza della risposta data; e, conseguentemente, per l'accertamento del diritto del ricorrente ad essere inserito nella graduatoria di merito redatta ed approvata per il Distretto della Corte d'Appello di Catania tra i vincitori del

concorso, con il punteggio complessivo di 28,775, e quindi al 225° posto, o comunque in quell'altra posizione, sempre tra i vincitori, che risulterà dovuta in base al maggior punteggio spettantegli;

NONCHE' PER LA CONDANNA

anche in forma specifica, delle Amministrazioni intime, ognuna per quanto di sua spettanza, ad attivarsi tempestivamente e debitamente per garantire al ricorrente l'attribuzione del giusto punteggio, la corretta classificazione in graduatoria tra i vincitori di concorso e le conseguenti nomina ed assunzione presso il Distretto della Corte d'Appello di Catania, con il profilo di addetto all'ufficio per il processo, con la stessa decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori assunti e/o in corso di assunzione, anche a titolo risarcitorio.

Si premette in

FATTO

Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia, indetto con bando pubblicato sulla G. U. n. 62 del 06/08/2021; potendo partecipare per uno solo dei diversi distretti di Corte d'Appello previsti nel bando, ha presentato domanda per il codice CT - Distretto della Corte d'Appello di Catania - trecentotrentuno unità.

Nella domanda presentata, oltre a dichiarare il possesso dei requisiti di ammissione, ha specificato il possesso dei seguenti titoli: 1) Laurea Magistrale - LMG01 in Giurisprudenza, conseguita il 24 aprile 2014, presso l'Università degli Studi di Messina, con il voto di 90/110; 2) abilitazione alla professione di avvocato.

Ammesso all'effettuazione della prova scritta, Egli l'ha sostenuta e superata, con il punteggio complessivo di 21,75, attribuitogli per n. 32 risposte corrette, n. 6 risposte ritenute errate, n. 2 risposte non date e n.1 risposta annullata (si cfr. la scheda di esito della prova sostenuta il 25/11/2021).

Il 14/01/2022 sul sito dedicato di Formez Pa è stata pubblicata la graduatoria di merito redatta per il Distretto della Corte d'Appello di Catania; in detta graduatoria il ricorrente risulta inserito al 477° posto, tra gli idonei, con il punteggio complessivo di 25,65 punti.

Dall'esame della graduatoria, Egli ha potuto rilevare che per i titoli gli sono stati attribuiti, complessivamente, punti 3,9, anziché punti 5,9 (punti 0,90 per il voto di laurea; punti 2,00 per la laurea magistrale; e punti 3,00 per l'abilitazione alla professione di avvocato), come previsto dall'art. 6 del bando; e che, pertanto, l'Amministrazione ha omesso di attribuirgli l'ulteriore punteggio di punti 2,00, previsto dall'art. 6, lett. b) punto i., del bando, per il diploma di laurea magistrale.

Dall'esame della scheda di esito della prova scritta, inoltre, il ricorrente ha potuto constatare che la risposta data alla domanda n. 3

è stata valutata come errata e che per essa gli è stato attribuito il punteggio negativo di -0,375/0,75. La risposta data, però, lungi dall'essere errata, è corretta. Ed invero, alla domanda "*Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le altre amministrazioni pubbliche statali il piano triennale dei fabbisogni è approvato:*", il ricorrente ha risposto segnando la casella "*Secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti*". Sicchè il punteggio spettante al ricorrente per la prova scritta non è di 21,75 punti, bensì 22,875 punti, dovendosi eliminare il punteggio negativo di -375/0,75 ed aggiungere il punteggio positivo di 0,75, come previsto dall'art. 7 del bando.

Da quanto sopra emerge che il punteggio complessivo spettante al ricorrente è di 28,775 punti, costituito da 5,9 punti per i titoli posseduti e da 22,875 punti per la prova scritta; punteggio, questo, che determina l'inserimento del ricorrente al 225° posto della graduatoria, tra i vincitori del concorso e, conseguentemente, la sua assunzione presso il Distretto della Corte d'Appello di Catania.

Gli atti impugnati, nelle parti sopra indicate, sono illegittimi, e vanno quindi annullati, per le seguenti ragioni di

DIRITTO

1)Violazione ed errata applicazione del bando di concorso (artt. 2 e 6) – Eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento, disparità di trattamento ed arbitrarietà – Omessa attribuzione del punteggio aggiuntivo previsto per il titolo di studio superiore

a quello richiesto per l'ammissione al concorso.

Come sopra rilevato, il ricorrente è in possesso di Laurea Magistrale-LMG01 in Giurisprudenza, conseguita il 24/04/2014 presso l'Università degli Studi di Messina, con il voto di 90/110; e di abilitazione alla professione di avvocato.

L'art. 6 del bando di concorso, che disciplina la valutazione dei titoli, prevede l'attribuzione di: a) punti 0,90 per il voto di laurea che va da 87 a 91/110 (art. 6, comma 2, lett.a, punto xvi); b) punti 2,00 per la laurea magistrale che sia *“il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso”* (art. 6, comma 2, lett.b, punto i); c) punti 3,00 per l'abilitazione alla professione di avvocato (art. 6, comma 2, lett. c).

Il punteggio complessivo spettante al ricorrente per i titoli posseduti, pertanto, è di 5,90 punti (0,90+2,00+3,00); l'Amministrazione, però, come si evince dalla graduatoria impugnata, ha attribuito al ricorrente il minor punteggio di 3,90, costituito, per quanto è dato evincere, da punti 0,90 per il voto di laurea e da punti 3,00 per l'abilitazione alla professione di avvocato, omettendo illegittimamente di attribuirgli l'ulteriore punteggio aggiuntivo di punti 2,00 previsto per la laurea magistrale in giurisprudenza.

Codesto T.A.R. ha già avuto modo di rilevare l'illegittimità della mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo in questione, proprio con riferimento alla stesso concorso. In fattispecie analoga, infatti,

con ordinanza n. 1739/2022 del 09/02/2022, Sez. Int. IV, ha dato atto che *“nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate”*; e, rilevato che l’Amministrazione aveva ommesso di attribuire gli ulteriori punti 2,00 per la laurea magistrale, ha sospeso l’efficacia della graduatoria impugnata, onerando la stessa Amministrazione di provvedere in proposito.

Appare evidente, pertanto, l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione per violazione ed errata applicazione del bando di concorso e per eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento, disparità di trattamento ed arbitrarietà.

2)Violazione ed errata applicazione del bando di concorso (art. 7) – Eccesso di potere per travisamento, erroneità manifesta, illogicità, arbitrarietà e violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. – Errata attribuzione del punteggio

per la prova scritta.

L'Amministrazione, per la prova scritta sostenuta il 25/11/2021, ha attribuito al ricorrente il punteggio complessivo di 21,75 punti, considerando n. 32 risposte corrette, n. 6 risposte errate, n. 2 risposte non date e n. 1 risposta annullata (si cfr. la scheda di esito della prova).

La valutazione effettuata dall'Amministrazione, però, è errata, avendo essa considerato come errata la risposta data alla domanda n. 3, che, invece, è corretta. Ed invero, alla domanda "*Ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le altre amministrazioni pubbliche statali il piano triennale dei fabbisogni è approvato:*", il ricorrente ha risposto segnando la casella "*Secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti*".

L'art. 6, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001, dopo aver previsto che nelle amministrazioni statali il piano triennale dei fabbisogni è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, prevede che "*per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni ...è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti*". La risposta data dal ricorrente è quella che più si confà alla domanda posta, che riguarda "*le altre amministrazioni pubbliche*" (l'ulteriore inciso "*statali*" è da considerare una sorta di refuso). Codesto T.A.R., del resto, ha già

avuto modo di pronunciarsi in relazione a tale domanda ed alla relativa risposta, con riferimento proprio allo stesso concorso, rilevando l'illegittimità di una valutazione negativa da parte dell'Amministrazione. Con ordinanze n. 233/2022 del 17/01/2022 (Sez. Prima bis) e n. 967/2022 del 09/02/2022 (Sez. Quarta), infatti, ha dato atto che *“Nessuna delle tre alternative offerte ai candidati trova riscontro nel tenore testuale della disposizione normativa richiamata, né appare rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione addebitare ai candidati la mancata individuazione della risposta che meno si discosta dalla soluzione corretta”*. Nel nostro caso, peraltro, come già rilevato, il ricorrente ha individuato ed indicato la risposta che, in base al testo normativo, più si confà alla domanda posta.

Ne consegue che il punteggio spettante al ricorrente per la prova scritta non è di 21,75 punti, bensì 22,875 punti, dovendosi eliminare il punteggio negativo di -375/0,75 attribuito dall'Amministrazione per la risposta data alla domanda n. 3 e dovendosi, altresì, aggiungere per detta risposta l'ulteriore punteggio di 0,75, come previsto dall'art. 7 del bando.

Appare evidente l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione, anche sotto tale profilo, per violazione ed errata applicazione del bando di concorso, nonché per eccesso di potere per travisamento, erroneità manifesta, illogicità, arbitrarietà e violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A.

L'attribuzione del corretto punteggio di 22,875 per la prova scritta e del corretto punteggio di 5,90 per i titoli consente al ricorrente di raggiungere il punteggio complessivo di 28,775 e di collocarsi, quindi, al 225° posto della graduatoria, tra i vincitori del concorso.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

La graduatoria impugnata ricomprende n. 484 candidati, tra vincitori del concorso ed idonei. Si è in presenza, pertanto, di un numero di controinteressati al ricorso talmente elevato, da non consentire, o comunque da rendere eccessivamente difficoltosa, la notifica individuale. Si chiede, quindi, al T.A.R. adito di voler autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, disponendo la notifica per pubblici proclami sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, stabilendo le relative modalità, o, eventualmente, mediante altre forme.

ISTANZA CAUTELARE

I provvedimenti impugnati, nelle parti in cui attribuiscono al ricorrente il punteggio complessivo di 25,65 punti, anziché il punteggio effettivamente spettantegli di 28,775, e lo collocano al 477° posto della graduatoria, anziché al 225° posto della stessa, tra i vincitori del concorso, aventi diritto alla nomina ed all'assunzione, sono palesemente illegittimi per le ragioni sopra evidenziate.

Essi, inoltre, sono fonte di gravissimo pregiudizio per il ricorrente, consistente nella sua mancata inclusione tra i vincitori del concorso e

nella sua mancata assunzione presso il Distretto della Corte d'Appello di Catania, già disposta per gli altri vincitori.

Si chiede, pertanto, al T.A.R. adito di voler disporre la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati per quanto di ragione del ricorrente, onerando l'Amministrazione di provvedere tempestivamente all'attribuzione del corretto punteggio sia per i titoli, che per la prova scritta, ed alla corretta collocazione del ricorrente in graduatoria tra i vincitori di concorso, nonché all'adozione dei consequenziali provvedimenti di nomina e di assunzione.

Per quanto sopra esposto, si chiede che

PIACCIA

al T.A.R. adito: 1) in via istruttoria, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, disponendo la notifica per pubblici proclami come dall'apposita istanza; 2) in via cautelare, disporre la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati per quanto di ragione del ricorrente, onerando l'Amministrazione di provvedere tempestivamente all'adozione di tutti gli atti occorrenti per garantire all'interessato l'attribuzione del giusto punteggio, la corretta collocazione in graduatoria, nonché la conseguente nomina ed assunzione; 3) nel merito, annullare i provvedimenti impugnati per quanto di ragione del ricorrente, con ogni consequenziale statuizione concernente l'attribuzione del giusto punteggio, la corretta collocazione in graduatoria, nonché la

Avv. GIUSEPPE TAMBURELLO
Avv. ALESSANDRO PIZARELLI
VIA VENTIMIGLIA 145 – 95131 CATANIA

conseguente nomina ed assunzione presso il Distretto della Corte d'Appello di Catania, con la stessa decorrenza giuridica ed economica prevista per gli altri vincitori assunti, anche a titolo risarcitorio.

Si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile; e che, vertendo in materia di pubblico impiego, è soggetta al pagamento del contributo unificato per la tassazione degli atti giudiziari nella misura di €. 325,00.

Catania, li 07/03/2022

Avv. Giuseppe Tamburello

Avv. Alessandro Pizzarelli